

Legge Regionale 21/10/1997, n. 34

“Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 30/10/1997, III Suppl. Ord.]

... *omissis* ...

Art. 3

(Competenze dei servizi veterinari delle aziende USL)

1. I servizi veterinari delle aziende USL:
 - a) provvedono alla gestione sanitaria dei canili pubblici;
 - b) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso;
 - c) effettuano il controllo igienico-sanitario sulle strutture di ricovero;
 - d) provvedono alla tenuta dell'anagrafe canina curandone l'aggiornamento e trasmettendo agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
 - e) collaborano con la Regione, con gli enti di cui all'articolo 2, comma 1 e con gli ordini veterinari provinciali, con enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono;
 - f) effettuano i controlli sanitari, le vaccinazioni, la sterilizzazione ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle strutture di cui alla presente legge;
 - g) predispongono gli interventi atti al controllo sanitario e demografico dei cani e dei gatti;
 - h) effettuano il trattamento profilattico contro le malattie trasmissibili all'uomo e agli altri animali nel rispetto della normativa vigente;
 - i) dispongono, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico-sanitaria.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere f), g) ed h), possono essere affidati dalle aziende USL, su proposta dei servizi veterinari, a medici veterinari liberi professionisti, mediante convenzioni.
3. I servizi veterinari delle aziende USL, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, assicurano sul territorio:
 - a) il servizio di accalappiamento di cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero, previa effettuazione delle profilassi previste dal comma 1, lettere f) ed h);
 - b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso dei cani e gatti feriti segnalati da cittadini o da associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali;
 - c) il ritiro sulle pubbliche strade e, a titolo oneroso, a domicilio, delle spoglie di piccoli animali per l'invio all'inceneritore.
4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati da parte delle aziende USL, tramite convenzioni, alle associazioni di volontariato zoofilo di cui all'articolo 23, comma 1, alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24, ad enti morali e fondazioni che abbiano nei loro compiti statuari la protezione e la tutela degli animali, a medici veterinari liberi professionisti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio predispongono un programma di sterilizzazione gratuita degli animali ricoverati nei canili pubblici e in quelli di cui all'articolo 18; tale programma è attuato entro due anni.

... *omissis* ...

Art. 7

(Cimiteri per cani, gatti e piccoli animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita, di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con questo tramite la pratica dell'inumazione, gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, concedono in comodato, sia alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali, di cui all'articolo 23, comma 1, sia a privati che ad associazioni fra privati, apposito terreno recintato destinato a tale uso.

2. I privati o le associazioni fra privati possono utilizzare, al medesimo fine, anche terreni di privata proprietà; sia in caso di comodato che di privata proprietà, privati, associazioni tra privati o associazioni di volontariato realizzano e gestiscono le strutture a proprie spese nel rispetto delle norme igieniche sulla inumazione ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

... *omissis* ...